SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 giugno 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Delta Lagunare Venezia Rovigo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prefettura di Trieste

Presidenza del Consiglio dei ministri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2017.

Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, e in particolare, l'art. 1, comma 4, che prevede che «La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze»;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto l'art. 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettere *gg)*, del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'art. 38-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonché del termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 87, recante disposizioni in materia di cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia di costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzie di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché gli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, sono approvati i seguenti modelli da utilizzare per prestare la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

1) modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;

2) modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;

3) modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il presente decreto, con i modelli in allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2017

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

ALLEGATO

MODELLO PER L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE PRESTANDO GARANZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546

SCHEMA PER LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.

Obbligazione di pagamento assunta per conto della Società ______

Codice fiscale ______, Partita IVA ______

con sede in ______, a favore di ______

(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) fino alla concorrenza di euro ______,

oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

PREMESSO

per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs n. 546/92

- che la Commissione Tributaria ______ di ______

  con sentenza n. ______ depositata il giorno | mese | anno ______ ha condannato ______

  (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia, della somma di euro ______ a favore della Società ______;

in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria ______ di ______

  R.G. n. ______ (R.G.A. n. ______), è stata disposta a favore della Società ______

  la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. ______ / della sentenza n. ______, per i seguenti importi: ______ (indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro ______;

in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di ______

  R.G. n. ______, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti della Società ______,

  l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di euro ______;

E INOLTRE

- che la sottoscritta Società ______________________________,
  Codice fiscale ______________ Partita IVA ______________
  con sede legale in ______________________________
  telefono ______________ PEC ______________
  è controllante/capogruppo della Società ______________, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- che sulla base del bilancio consolidato redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, risulta un patrimonio superiore a 250 milioni di euro;

CIO' PREMESSO

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 1 La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale restituzione, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, della somma pagata per effetto della sentenza favorevole alla Società garantita, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dalla Società garantita in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, delle somme dovute dalla Società garantita in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 2 La presente obbligazione di pagamento ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore della Società garantita, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La presente obbligazione di pagamento ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole alla Società garantita. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La presente obbligazione di pagamento, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

Art. 3 La Società si obbliga a versare – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita – le somme richieste da ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 4 La sottoscritta si impegna, inoltre, nell'eventualità in cui intendesse rinunciare alla prerogativa di capogruppo/controllante, a darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta a ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), assicurando fin d'ora, in tale evenienza, la sostituzione della garanzia con altra tra quelle disciplinate dal D.M. ________________ del ______________ .
In quest'ultima ipotesi, permane l'efficacia della garanzia prestata fino a che la Società ________________ non provvederà a sostituire la stessa con altra tra quelle indicate nel D.M. 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato su G.U. del 13 marzo 2017, n. 60, serie generale, di cui al periodo precedente.

Art. 5 Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere effettuati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo.

Art. 6 In caso di controversia fra la sottoscritta e ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Art. 7 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente obbligazione si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO ________________ DATA giorno | mese | anno

LA SOCIETÀ ________________

Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4 e 6, ai sensi e agli effetti di cui degli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ ________________

MODELLO PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA DA UTILIZZARE PER PRESTARE LA GARANZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546.

FIDEIUSSIONE BANCARIA N. ________ / POLIZZA FIDEIUSSORIA N. ________

Rilasciata a ________,

Codice fiscale ________, Partita IVA ________,

domiciliato/a / con sede in ________, a favore di ________

(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), fino alla concorrenza di euro ________,

oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

PREMESSO

per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

- che la Commissione Tributaria ________ di ________

  con sentenza n. ________ depositata il ___ giorno / ___ mese / ___ anno ha condannato ________

  (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia, della somma di euro ________ a favore di ________

  (in seguito denominato/a "Richiedente");

in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria ________ di ________

  R.G. n. ________ (R.G.A. n. ________), è stata disposta a favore di ________

  (in seguito denominato/a "Richiedente") la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. ________ / della sentenza n. ________ per i seguenti importi: ________

  (indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro ________;

in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di ________

  R.G. n. ________, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti di ________ in seguito denominato/a "Richiedente"), l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di euro ________;

CIO' PREMESSO

La ______________________ (di seguito denominata "Società o Banca"),

Codice fiscale ______________________ Partita IVA ______________________

con sede legale in ______________________

telefono ______________________ PEC ______________________

in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Richiedente, il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore di ______________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell'integrale pagamento di euro ______________________ (inserire gli importi indicati in premessa), oltre gli interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 1 La Società o Banca con il presente contratto garantisce al _____________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale restituzione, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, della somma pagata per effetto della sentenza favorevole al Richiedente, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca con il presente contratto garantisce al _____________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dal Richiedente in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca con il presente contratto garantisce al _____________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 2 La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del Richiedente alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52, e 62-bis, D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

Art. 3 La Società o Banca si obbliga a versare – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente – le somme richieste da ____________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società o Banca entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 4 L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia.

Art. 5 La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva richiesta di pagamento al Richiedente e al beneficio della preventiva escussione dello stesso nonché ad eccepire i termini di cui all'articolo 1957 c.c. La sottoscritta Società o Banca garante, in riferimento all'articolo 1941, secondo comma, c.c., e in deroga al principio espresso dall'articolo 1907 c.c., rinuncia espressamente alla riduzione proporzionale del pagamento in caso di sottoassicurazione e si impegna a rifondere l'ente/ufficio ____________________ a favore del quale è prestata la garanzia a favore del quale è prestata la garanzia, del danno realmente subito, entro i massimali prestabiliti.

Art. 6 La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate a ____________________ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa ____________________ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi ostensibili in suo possesso, per l'esercizio dei predetti diritti, ragioni e azioni.

Art. 7 Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere effettuati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 8 In caso di controversia fra la Società o Banca e ____________________ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede ____________________ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Art. 9 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO ____________________ DATA giorno | mese | anno

IL RICHIEDENTE ____________________

LA SOCIETÀ/BANCA ____________________

Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4, 5 e 8, ai sensi e agli effetti di cui degli articoli 1341 e 1342 c.c.

IL RICHIEDENTE ____________________

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO DA UTILIZZARE PER PRESTARE LA GARANZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546

COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato richiesto da ____________,

Codice fiscale ____________, Partita IVA ____________,

domiciliato/a / con sede in ____________, a favore di ____________

(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), fino alla concorrenza di euro ____________,

oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

PREMESSO

per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

- che la Commissione Tributaria ____________ di ____________

  con sentenza n. ______ depositata il giorno | mese | anno ______ ha condannato ____________

  (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia, della somma di euro ____________ a favore di ____________

  (in seguito denominato/a "Richiedente");

in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria ____________ di ____________

  R.G. n. ______ (R.G.A. n. ______), è stata disposta a favore di ____________

  (in seguito denominato/a "Richiedente") la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. ______ / della sentenza n. ______ per i seguenti importi: ____________

  (indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro ____________;

in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di ____________

  R.G. n. ______, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti di ____________ in seguito denominato/a "Richiedente"), l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di euro ____________;

CIO' PREMESSO

La ______ (di seguito denominata "Società o Banca"),

Codice fiscale ______ Partita IVA ______

con sede legale in ______

telefono ______ PEC ______

Intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data

giorno | mese | anno ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo) ______, ai sensi

dell'art. 83-octies, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore nominale pari a euro ______

(euro ______), composto dai seguenti titoli:

	Nome titolo [1]		Codice ISIN
	Valore nominale: euro	in lettere	in cifre
1	Nome titolo		Codice ISIN
	Valore nominale: euro	in lettere	in cifre
2	Nome titolo		Codice ISIN
	Valore nominale: euro	in lettere	in cifre
3	Nome titolo		Codice ISIN
	Valore nominale: euro	in lettere	in cifre
4	Nome titolo		Codice ISIN
	Valore nominale: euro	in lettere	in cifre

([1]) Indicare la tipologia del titolo e la data di scadenza (es.: BTP 1ag17).

I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore di

(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), a garanzia dell'importo indicato in premessa

Il Richiedente dichiara di essere l'intestatario dei titoli di cui ai punti .

Il Richiedente dichiara che l'intestatario dei titoli di cui ai punti è il/la Sig./Sig.ra/Società

Codice fiscale

nato/a il giorno mese anno

residente/avente sede in .

Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

La Società o Banca si obbliga ad effettuare il rimborso dei titoli in scadenza mediante versamento delle relative somme in un conto corrente vincolato a favore di (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore di (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell'integrale pagamento di euro (inserire gli importi indicati in premessa) oltre gli interessi maturati nel periodo di validità del deposito vincolato.

CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 1 La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo all'integrale restituzione della somma pagata per effetto della sentenza favorevole al Richiedente, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo all'integrale versamento dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dal Richiedente, in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i tributi costituti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce ________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo alle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 2 La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del Richiedente alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

Art. 3 Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. Il rimborso dei titoli in scadenza prima del termine previsto dall'articolo 2 deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme in conto corrente vincolato.

Art. 4 La Società o Banca si obbliga – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente – a versare le somme, derivanti dalla liquidazione dei titoli costituenti il deposito, richieste da ______________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società o Banca entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 5 Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 6 In caso di controversia fra la Società o Banca e ______________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede ______________________ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Art.7 Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO __________________ DATA giorno | mese | anno

IL RICHIEDENTE __________________

LA SOCIETÀ/BANCA __________________

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI __________________

Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4 e 6, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.

IL RICHIEDENTE __________________

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI __________________

17A04217

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2017.

Procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 10, del citato decreto legislativo che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Visto l'art. 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia.

Art. 2.

Modalità di attestazione e autenticazione della navigazione su navi estere

1. La navigazione su navi battenti bandiera estera è attestata alternativamente da:

a) certificato di sbarco, di seguito *discharge*, vidimato dallo *special agent* designato dall'autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo *special agent*;

b) documentazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;

c) legalizzazione da parte dell'ufficio consolare italiano della firma apposta sul discharge dall'autorità di bandiera estera, ferma restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;

d) autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all'uopo dall'autorità di bandiera estera, sul discharge. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima.

2. La legalizzazione di cui al comma 1, lettera *c)*, è svolta dall'ufficio consolare italiano competente per:

a) il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il *discharge* è ivi vidimato;

b) il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo è sbarcato;

c) il luogo ove ha sede l'autorità di bandiera estera che ha firmato il *discharge.*

Art. 3.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2017

Il Ministro: DELRIO

17A04218

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione Produttori Agricoli (U.P.A.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Unione Produttori Agricoli (U.P.A.) - Società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 3.634.152,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 3.876.793,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 282.661,00;

Considerato che in data 16 maggio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unione Produttori Agricoli (U.P.A.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (AN) (codice fiscale 00204760425) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Falabella, (codice fiscale FLBNRC67B18H501F) nato a Roma il 18 febbraio 1967, ivi domiciliato, via Pietro Cossa n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A03998

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Società cooperativa Agroservizi», in Pontelongo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Società Cooperativa Agroservizi»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto sono emersi l'assenza della natura mutualistica dell'ente e di democrazia interna tra i soci, nonché gravi irregolarità di gestione fiscale e amministrativa;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci fin dalla data di costituzione;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che in data 23 marzo 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto della nota n. 103597 del 13 aprile 2016 con la quale il legale rappresentante faceva pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali dichiarava l'intenzione di attivarsi al fine di sanare le irregolarità emerse nel corso della revisione;

Vista la nota n. 154743 del 31 maggio 2016 con la quale questo ufficio non ritenendo sufficientemente esaustive le motivazione addotte dal legale rappresentante richiedeva chiarimenti;

Considerato che dalla succitata richiesta non sono stati prodotti ulteriori chiarimenti e/o osservazioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Agroservizi» con sede in Pontelongo (PD) (codice fiscale 04651910285), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Barbera, nato a Venezia (VE) il 30 giugno 1974 (codice fiscale BRB NDR 74H30 L736M), domiciliato in Padova, Via Undicesima Strada n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A03999

DECRETO 26 maggio 2017.

Scioglimento della «Marrakesh Express Società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che in data 5 maggio 2015 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «compiuta giacenza» e che, pertanto non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 2 marzo 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marrakesh Express Società cooperativa» con sede in Padova (PD) (codice fiscale 03496010285), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Barbera, nato a Venezia (VE) il 30 giugno 1974 (codice fiscale BRB NDR 74H30 L736M), domiciliatoa in Padova, Via Undicesima Strada n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A04000

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 giugno 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Zykadia». (Determina n. 1048/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZYKADIA - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con le decisioni del 6 maggio 2015 e del 25 agosto 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/15/999/001 150 mg - capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PCTFE/ALU) 150 (3x50) capsule confezione multipla;

EU/1/15/999/002 150 mg - capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PCTFE/ALU) 40 capsule.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 ottobre e 5 dicembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ZYKADIA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

150 mg, capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PCTFE/ALU) 150 (3x50) capsule confezione multipla - A.I.C. n. 044233017/E (in base 10) 1B5W9T (in base 32);

150 mg, capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PCTFE/ALU) 40 capsule - A.I.C. n. 044233029/E (in base 10) 1B5WB5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Zykadia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZYKADIA è classificata come segue:

Confezione:

150 mg, capsula rigida, uso orale, blister (PVC/PCTFE/ALU) 150 (3x50) capsule confezione multipla - A.I.C. n. 044233017/E (in base 10) 1B5W9T (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.700,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11.057,68.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zykadia» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 giugno 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A04006

DETERMINA 7 giugno 2017.

Attività di rimborso alle regioni, in applicazione dell'accordo di rimborsabilità condizionata relativo al medicinale per uso umano «Perjeta». (Determina n. 1111/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana del farmaco 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 12 giugno 2014, n. 611/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2014, con l'indicazione dello sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali per il medicinale «Perjeta»;

Visto l'accordo di rimborsabilità condizionata vigente per la specialità medicinale «Perjeta» in combinazione con la specialità medicinale «Herceptin» (nei pazienti HER2 positivi per l'indicazione terapeutica «carcinoma della mammella metastatica 1 L») con applicazione dello sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali;

Determina:

Art. 1.

Applicazione accordo negoziale

In applicazione dello sconto confidenziale previsto sul medicinale «HERCEPTIN» quando utilizzato in associazione con il medicinale «PERJETA» nell'indicazione ad oggi rimborsata, per il periodo 8 luglio 2014 - 14 febbraio 2017, l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (allegato 1), che è parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad Agenzia italiana del farmaco che alle regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2017

Il Direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE REGIONALE

Ditta: Roche Spa

Specialità medicinale: HERCEPTIN, nell'utilizzo in combinazione con Perjeta (luglio 2014-febbraio 2017).

	Ammontare rimborso
Abruzzo	€ 943.005,89
Basilicata	€ 374.181,00
Calabria	€ 904.041,64
Campania	€ 4.199.462,62
Emilia-Romagna	€ 2.950.921,40
Friuli-Venezia Giulia	€ 790.962,53
Lazio	€ 3.436.555,54
Liguria	€ 868.787,56
Lombardia	€ 6.350.789,05
Marche	€ 870.709,17
Molise	€ 61.358,35
Piemonte	€ 1.826.959,36
Provincia autonoma Bolzano	€ 331.920,46
Provincia autonoma Trento	€ 215.190,29
Puglia	€ 3.135.809,44
Sardegna	€ 1.211.587,26
Sicilia	€ 1.857.350,30
Toscana	€ 3.103.467,34
Umbria	€ 474.311,45
Valle d'Aosta	€ 72.681,05
Veneto	€ 1.991.404,48
Totale complessivo	€ 35.971.456,19

17A04007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer DOC Generici»

Estratto determina n. 1036/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: SEVELAMER DOC Generici.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40 – 20121, Milano – Italia.

Confezioni:

2,4 g polvere per sospensione orale - 60 bustine in PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 042373100 (in base 10) 18F3ZD (in base 32);

2,4 g polvere per sospensione orale - 90 bustine in PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 042373112 (in base 10) 18F3ZS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio attivo:

2,4 g di sevelamer carbonato.

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina;

Carmellosa sodica;

Sucralosio;

Aroma di limone;

Aroma di arancia;

Ferro ossido giallo (E172).

Produttore del principio attivo:

Sevelamer carbonato:

Formosa Laboratoires, Inc. - 36, Hoping Street Louchu County, Taoyuan, 33842 Taiwan - (titolare del DMF, produzione del principio attivo, controllo analitico e rilascio);

Synthon Hispania s.L. - C/Castelló 1, Poligono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Spagna) - (controlli sul principio attivo al rilascio);

Synthon s.r.o. - Brněnskà 32/čp. 597 - 678 01 Blanko (Repubblica Ceca) - (controlli sul principio attivo al rilascio);

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražskà 1486/18c Praga 10 - 102 00 (Repubblica Ceca) - (controlli sul principio attivo al rilascio);

Labor L + S AG - Mangelsfeld, 4 - 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach (Germania) - (controlli sul principio attivo al rilascio);

ITEST plus s.r.o. - Kladskà 1032 - 500 03 Hradec Kràlové (Repubblica Ceca) - (controlli sul principio attivo al rilascio);

ITEST plus s.r.o. - Bìlé Vchynice 10 - Vàpno u Přelouĉe - 533 16 (Repubblica Ceca) - (controlli sul principio attivo al rilascio).

Produzione del prodotto finito:

Synthon Hispania S.L. - C/Castellò 1, Poligono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Spagna) - (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti);

S.C.F. S.n. c., di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO), (Italia) - (confezionamento secondario).

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. - C/Castellò 1, Poligono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Spagna);

Synthon BV - Microweg 22 - Nijmegen - 6545 CM (Paesi Bassi).

Controllo dei lotti:

Synthon Hispania S.L. - C/Castellò 1, Poligono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona (Spagna);

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c - 102 00 Praga 10 (Repubblica Ceca);

ITEST Plus s.r.o. - Kladská 1032, Hradec Králové - 500 03 (Repubblica Ceca);

ITEST Plus s.r.o. - Bílé Vchynice 10, Vápno u Přelouĉe - 533 16 (Repubblica Ceca).

Indicazioni terapeutiche

«Sevelamer DOC Generici» è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

«Sevelamer DOC Generici» è inoltre indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con patologia renale cronica non sottoposti a dialisi con valori di fosforo sierico $\geq$ 1,78 mmol/l.

«Sevelamer DOC Generici» deve essere usato nel contesto di un approccio politerapeutico che potrebbe includere integratori di calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D3, o uno dei suoi analoghi, per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2,4 g polvere per sospensione orale - 60 bustine in PET/AL/LDPE - A.I.C. n. 042373100 (in base 10) 18F3ZD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 76,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 142,92.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sevelamer DOC Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sevelamer DOC Generici» è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04003

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Macleods».

Estratto determina n. 1038/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL e IDROCLOROTIAZIDE MACLEODS.

Titolare A.I.C.: Macleods Pharma UK Limited, Wynyard Park House, Wynyard Avenue, Wynyard, Billingham, TS22 5TB, United Kingdom.

Confezioni:

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 044588010 (in base 10) 1BJQZB (in base 32);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588022 (in base 10) 1BJQZQ (in base 32);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588034 (in base 10) 1BJR02 (in base 32);

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588046 (in base 10) 1BJR0G (in base 32);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588059 (in base 10) 1BJR0V (in base 32);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588061 (in base 10) 1BJR0X (in base 32);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588073 (in base 10) 1BJR19 (in base 32);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588085 (in base 10) 1BJR1P (in base 32);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588097 (in base 10) 1BJR21 (in base 32);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588109 (in base 10) 1BJR2F (in base 32);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588111 (in base 10) 1BJR2H (in base 32);

«40mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588123 (in base 10) 1BJR2V (in base 32);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588135 (in base 10) 1BJR37 (in base 32);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588147 (in base 10) 1BJR3M (in base 32);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588150 (in base 10) 1BJR3Q (in base 32);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588162 (in base 10) 1BJR42 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide; 20 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide; 40 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide; 40 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (PH 101), sodio amido glicolato (Tipo *B)*, drossipropilcellulosa, silice colloidale anidra, magnesio stearato, ferro ossido rosso;

rivestimento della compressa: HPMC 2910/Ipromellosa 6 cPs, idrossipropil cellulosa, talco, titanio diossido, ferro ossido giallo, ferro ossido rosso.

Rilascio lotti e confezionamento secondario: Mawdsleys-Brooks and Co Ltd-Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT Regno Unito.

Controllo lotti:

Exova (UK) Limited-Lochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian EH28 8PL Regno Unito;

Zeta Analytical Limited-Unit 3, Colonial Way, Watford, WD24 4YR, Regno Unito;

Broughton Laboratories Limited-Coleby house, Broughton hall business park, Skipton, BD233AG, Regno Unito.

Produzione e confezionamento primario e secondario: Macleods Pharmaceuticals Limited, Village Theda, Post Office Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan Himachal Pradesh-174101, India.

Confezionamento secondario: GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone Chekanitsa, South Area 2140 Botevgrad, Bulgaria.

Produzione principio attivo:

Olmesartan medoxomil: Macleods Pharmaceuticals Limited-Plot no. 2209, GIDC Industrial Estate, At & Post Sarigam, Taluka: Umbergaon, Valsad, Gujarat-396 155, India;

Idroclorotiazide: CTX Life Sciences Pvt. Limited Block No. 251-252 Sachin - Magdalla Road, G.I.D.C. Sachin, India - 394230 Surat Gujarat.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588022 (in base 10) 1BJQZQ (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588061 (in base 10) 1BJR0X (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588109 (in base 10) 1BJR2F (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588147 (in base 10) 1BJR3M (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Macleods» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Macleods» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legisaltivo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04004

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Doc Generics»

Estratto determina n. 1047/2017 del 5 giugno 2017

Medicinale: ESOMEPRAZOLO DOC Generics.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati 40 - 20121 Milano.

Confezioni:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678011 (in base 10) 1BMGVV (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone PE - A.I.C. n. 044678023 (in base 10) 1BMGW7 (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678035 (in base 10) 1BMGWM (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone PE - A.I.C. n. 044678047 (in base 10) 1BMGWZ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Validità prodotto integro:

blister: 2 anni;

flaconi: 18 mesi. Validità dopo prima apertura: 200 giorni.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 20 mg, 40 mg di esomeprazolo (come sale sodico).

Eccipienti:

contenuto della capsula:

sfere di zucchero (contenenti amido di mais e saccarosio);

metilcellulosa;

talco;

titanio diossido (E 171);

gliceril monostearato;

polisorbato 80;

sodio lauril solfato;

copolimero acido metacrilico-etilacrilato;

trietilcitrato;

involucro della capsula:

carragenina;

potassio cloruro;

ferro ossido rosso (E172);

titanio diossido (E171);

ipromellosa;

inchiostro di stampa (contenente shellac, potassio idrossido e ferro ossido nero (E 172)).

Produttori del principio attivo:

Sun Pharmaceutical Industries, LTD. Plot no. 24/2, 25, Phase – IV, GIDC Industrial Estate, Panoli - 394 116, District Bharuch, Gujarat - India;

Union Quimico Farmaceutica S.A. Polígon Industrial El Pla Av. Puigcerdà Nº9 C-17, km 17.4 - 08185 Lliça de Vall (Barcelona) - Spagna;

Union Quimico Farmaceutica S.A. Polígon Industrial Moli de les Planes Font de Bocs S/N C-35 Km. 57 - 08470 Sant Celoni (Barcelona) - Spagna.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti: Laboratorios Dr. Esteve, S.A. C/San Martí, s/n, Polígon Industrial, Martorelles - 08107 Barcelona - Spagna.

Produttori responsabili del controllo dei lotti: Laboratorios Dr. Esteve, S.A. C/San Martí, s/n, Polígon Industrial, Martorelles - 08107 Barcelona - Spagna.

Produttori del prodotto finito: Laboratorios Dr. Esteve, S.A. - C/San Martí, s/n, Polígon Industrial, Martorelles - 08107 Barcelona - Spagna.

Confezionamento primario e secondario: Laboratorios Dr. Esteve, S.A. - C/San Martí, s/n, Polígon Industrial, Martorelles - 08107 Barcelona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche.

«Esomeprazolo DOC Generics» capsule è indicato negli adulti per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione ad antibatterici in un appropriato regime terapeutico per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e

guarigione dell'Helicobacter pylori associato a ulcera duodenale e

prevenzione della recidiva di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a Helicobacter pylori.

Pazienti che richiedono terapia continuata con FANS:

guarigione delle ulcere gastriche associate a terapia con FANS.

prevenzione di ulcere gastriche e duodenali associate a terapia con FANS, in pazienti a rischio.

Trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa di nuove emorragie da ulcere peptiche.

Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

«Esomeprazolo DOC Generics» capsule è indicato negli adolescenti a partire dai 12 anni di età per la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione ad antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678011 (in base 10) 1BMGVV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,26.

Confezione: «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 044678035 (in base 10) 1BMGWM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,42.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Esomeprazolo DOC Generics» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomeprazolo DOC Generics» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A04005

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 160 del 17 febbraio 2017, relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benur».

Estratto determina AAM/PPA n. 586 del 1° giugno 2017

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione AAM/PPA n. 160 del 17 febbraio 2017, concernente l'autorizzazione della variazione per modifica stampati del medicinale BENUR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2017, pag. 28;

laddove è riportato:

NUMERO DI PROCEDURA: n. DE/H/0161/002/WS/045

leggasi:

NUMERO DI PROCEDURA: n. DE/H/xxxx/WS/251

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A04199

Rettifica dell'estratto della determina n. 1258/2016 del 16 settembre 2016, relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Accord».

Estratto determina n. 1092/2017 del 5 giugno 2017

E' rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1258/2016 del 16 settembre 2016, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Valganciclovir Accord, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2016:

dove è scritto: € 1.114,28,

leggasi: € 1.144,28.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A04200

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELTA LAGUNARE VENEZIA ROVIGO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione ed alla stessa è stato ritirato il marchio per mancato pagamento rinnovo della concessione nell'anno 2016 (decreto legislativo n. 251/99, art. 7, comma 4) come da determinazione del dirigente n. 25 del 14 febbraio 2017.

Marchio	Denominazione	Sede
31 RO	Valentini Erika	Rovigo

Punzoni › › Elenco punzoni dell'impresa Valentini Erika.

Punzone incavo 9 mm. (tornito 08) Grandezza: 0,00 0,8 x 2,7 mm.

17A04083

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 17 del 7 febbraio 2017. L'impresa non ha restituito il punzone in dotazione come sotto specificato, in quanto smarrito.

Marchio	Denominazione	Sede
359 VE	Ottochian Aldo	Venezia

Punzone smarrito:

Punzone incavo 9 mm. - Grandezza: 0,00 0,8 x 2,7 mm.

17A04084

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 16 del 7 febbraio 2017. L'impresa ha restituito il punzone in dotazione, come sotto specificato.

Marchio	Denominazione	Sede
297 VE	Pandian Giovanni	Venezia

Punzone riconsegnato.

Punzone incavo 4 mm. - Grandezza: 0,00 0,6 x 1,8 mm.

17A04085

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale, recante: «Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

17A04001

Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale, recante: «Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'art. 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120», è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it

17A04002

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Manuela Mistelli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Mistelsteiger», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0021659 di data 12 maggio 2017, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 24 luglio 1928, n. 11419/8468-29/V del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Guglielmo Mistelsteiger, nato il 16 gennaio 1871 a Trieste era stato ridotto nella forma italiana di «Mistelli», con estensione alla moglie Maria Gherzar ed ai figli.

Per effetto, il cognome della sig.ra Manuela Mistelli, pronipote di Guglielmo, nata il 3 maggio 1966 a Trieste e qui residente in via Capodistria n. 3 è ripristinato nella forma originaria di «Mistelsteiger», come posseduto dalla famiglia prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

17A04086

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'integrazione dei compiti attribuiti al Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi al G7, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2017 al n. 1337 e registrato alla Corte dei conti in data 31 maggio 2017 al n. 1205, al prefetto dott. Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino, Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati (G7), è stato attribuito il compito, in aggiunta a quelli assegnati con il decreto di nomina del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2017, di provvedere, nei limiti dello stanziamento disponibile e nei modi stabiliti, «al completamento degli interventi necessari alla durevole fruibilità del Palazzo dei Congressi di Taormina».

17A04096

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente: «Modifiche al DM 13 dicembre 2016, recante Direttive e Calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2017).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario, che a pag. 51, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Caratteristiche per omologare e installare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici.».

17A04265

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-142) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.